



A tutti i Clienti dello Studio Loro Sedi

Verona, lì 9 gennaio 2021

Oggetto: **PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 PER LE IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI ED ENTI DEL TERZO SETTORE.**

Nella seduta di mercoledì 30 dicembre 2020, l'Assemblea ha licenziato definitivamente il ddl n. 2054 RUBRICATO Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. La Legge di Bilancio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 dicembre 2020.

Un nutrito pacchetto di novità fiscali e di aiuti alle imprese, vengono riepilogati in maniera sintetica nella presente Circolare.

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

commi 8, 9

La Legge rende definitiva la detrazione introdotta dall'art. 2 del D.l. 3/2020 **a favore dei lavoratori dipendenti**, che è entrata in vigore il 1° luglio 2020 e che sarebbe terminata, in assenza di intervento, il 31.12.2020.

Si tratta della **detrazione di 600 euro per i redditi complessivi di 28.000 euro**, che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

L'importo della detrazione si calcola nel modo seguente:

Reddito annuo complessivo RC	Misura della detrazione
28.000 < RC < 35.000	$480 + 120 * [(35.000 - RC) / 7000]$
35.000 < RC < 40.000	$480 * [(40.000 - RC) / 5000]$
>40.000	zero

Si ricorda che la detrazione spetta titolari di redditi di lavoro dipendente (come definiti dall'articolo 49 del TUIR).

Incentivo per l'occupazione giovanile

commi 10-15

Per **le nuove assunzioni a tempo indeterminato** e per le **trasformazioni dei contratti a tempo**



determinato in contratti a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) **effettuate nel biennio 2021-2022**, di **giovani di età inferiore ai 36 anni**, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'arco della loro vita lavorativa, è previsto **l'esonero dei contributi previdenziali** a carico del **datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui**, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare, si prevede:

- ◆ L'esonero contributivo pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, in luogo dei valori già previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua (resta fermo che sono esclusi dall'esonero i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- ◆ il riconoscimento dell'esonero, come nella norma vigente a regime, **per un periodo massimo di 36 mesi**, che viene, tuttavia, **elevato a 48 mesi** per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- ◆ **l'aumento del limite di età anagrafica**, ai fini in oggetto, **del lavoratore assunto**, il quale non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni).

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che non abbiano proceduto **nei 6 mesi precedenti l'assunzione**, né procedano **nei 9 mesi successivi** alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE 2021-2022				
Requisiti	Sgravio	Durata Sgravio	Regioni interessate	Esclusioni
◆ Età inferiore a 36 anni ◆ Primo rapporto di lavoro a tempo ind.	100%	36 mesi	tutte	◆ Lavoro domestico ◆ Posizioni dirigenziali
		48 mesi	Regioni meno sviluppate	

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne

commi 16-19

Per le **assunzioni di donne lavoratrici** effettuate nel **biennio 2021-2022**, in via sperimentale, **l'esonero contributivo** di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, è riconosciuto nella **misura del 100%** nel **limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui**, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è

riconosciuto per:

- ♦ 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
- ♦ 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Le assunzioni **devono comportare un incremento occupazionale** netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Fondo decontribuzione lavoratori autonomi e della sanità

commi 20-22

Viene previsto **l'esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali** (ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL) per:

- ♦ **I lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e professionisti iscritti agli enti gestori** di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019, un **reddito complessivo non superiore a 50.000 euro** e abbiano subito un **calo di fatturato** o dei corrispettivi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 non inferiore al 33 per cento.
- ♦ **I medici, infermieri** e gli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l'emergenza Covid 19 e già in quiescenza.

L'esonero è previsto **per l'anno 2021**, nei limiti della dotazione di 1.000 milioni di euro dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Fondo misure per maternità, perdita dei figli, violenza di genere

commi 23-28

Vengono introdotte misure di **conciliazione vita-lavoro** volte, tra l'altro, a **favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto**, ad estendere le fattispecie per le quali è prevista la **fruizione del congedo di paternità**, obbligatorio e facoltativo, a **fornire assistenza psicologica** ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio, nonché agli **autori di reati contro le donne**.

In particolare, si prevedono:

- ♦ **50 mln di euro per il 2021, da destinare al sostegno delle misure** organizzative delle imprese **per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto**;

- ◆ **500 mila euro per il 2021 destinati al finanziamento** delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli.
- ◆ **L'estensione del congedo di paternità** obbligatorio e facoltativo anche ai casi di **morte perinatale**;
- ◆ L'autorizzazione per la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per implementare all'interno degli istituti penitenziari **trattamenti psicologici intensificati nei confronti degli autori di reati contro le donne** e per la prevenzione della recidiva;
- ◆ L'incremento di **1 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022** del Fondo per i diritti e pari opportunità, **al fine di contenere i gravi effetti economici**, dell'emergenza COVID-19 sulle **donne in condizione di maggiore vulnerabilità**, o vittime di violenza in condizione di povertà, (art. 105-bis del D.L. 34/2020) .

Esonero contributivo per lo sport dilettantistico

commi 34-35

Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo¹, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare **l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali** a carico delle:

- ◆ federazioni sportive nazionali, e discipline sportive associate,
- ◆ enti di promozione sportiva,
- ◆ associazioni e società sportive dilettantistiche,

con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, **relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici**, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Sospensione versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

commi 36-37

Sospesi alcuni termini di versamenti e adempimenti fiscali e contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

- ◆ abbiano la sede legale o il domicilio fiscale in Italia
- ◆ e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi sono quelli che cadono **nei mesi di gennaio e febbraio 2021** ed in

¹ articolo 5 della L. 8 agosto 2019, n. 86



particolare riguardano:

- ◆ le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ◆ gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- ◆ versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- ◆ versamenti delle imposte sui redditi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

Riduzione tassazione dividendi enti non commerciali

commi 44-47

A decorrere dall'esercizio in corso all'1.1.2021, gli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR o da una stabile organizzazione in Italia di enti non commerciali di cui alla lett. d) del citato comma 1, **che esercitano**, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale **una o più attività di interesse generale** per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%.**

Per usufruire della detassazione degli utili, gli enti non commerciali **devono svolgere attività nei settori di interesse generale** nei seguenti ambiti:

- ◆ famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- ◆ prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- ◆ ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- ◆ arte, attività e beni culturali.

Rivalutazione dei beni di impresa anche per i beni immateriali privi di tutela giuridica

comma 83

Introdotta la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa anche all'avviamento** e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.



Contributo fondo perduto attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero

commi 87-88

Il contributo a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali **nei centri storici** di rilevante interesse turistico (di cui all'articolo 59 del D.L. n. 104/2020 (cd. D.L. Agosto, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020), viene **esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico**, svolte **nei comuni dove sono situati santuari religiosi** (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione **presenze turistiche in numero almeno tre volte** superiore a quello dei residenti).

Per i comuni diversi dai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, le disposizioni del comma 87, **hanno efficacia per l'anno 2021**.

Nuova Sabatini, finanziamento in un'unica soluzione

commi 95-96

Viene previsto che **il contributo statale** in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" ("**Nuova Sabatini**"), venga **erogato in un'unica soluzione** (ora previsto solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

Venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione

commi 107-108

Al fine di sostenere **investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile** ad elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, realizzati entro i confini territoriali nazionali da **società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne**, viene **rifinanziato di 3 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo a sostegno del Venture capital**, istituito dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Agevolazioni per le imprese che avviano una nuova attività nelle ZES

commi 173-176

A favore delle **imprese** che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle **Zone economiche speciali (ZES)**, si prevede la **riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50%**, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.



Proroga garanzia SACE

commi 206, 209

Proroga fino al 30.06.2021 (in precedenza 31.12.2020) della **concessione da parte di SACE spa, di garanzie** a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti** sotto qualsiasi forma **alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19** ex art. 1, DL n. 23/2020.

Previsto anche **un ampliamento dell'ambito applicativo delle garanzie SACE.**

A decorrere **dall'1.3.2021 fino al 30.6.2021**, ai sensi del nuovo art. 1-bis.1, DL n. 23/2020 la garanzia SACE spa:

- ◆ **è rilasciata alle società di medie dimensioni (mid cap)** ossia con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019);
- ◆ **a titolo gratuito;**
- ◆ **fino alla copertura del 90% del finanziamento**, per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni, o inferiore tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

A decorrere dall'1.7.2021, le predette imprese (mid cap) possono accedere alle garanzie a condizioni di mercato e per una percentuale di copertura fino all'80% dell'importo del finanziamento.

Termini scadenza titoli di credito

comma 207

Fino al 31 gennaio 2021 sono sospesi i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, **che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021**. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio.

Modifiche al Fondo garanzia PMI

commi 216-218

I **finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100%** dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, possano avere, **a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata di 15 anni** (in luogo dei 10 anni attualmente previsti).

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, **può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni**, con il



mero adeguamento della componente del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Compensazioni multilaterali di crediti e debiti da fatture elettroniche

commi 227-229

Si prevede che **l'Agenzia delle entrate metta a disposizione** dei contribuenti **una piattaforma telematica** dedicata alla **compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche**.

Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

commi 233-243

Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso **fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021**, viene consentito al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario, di **trasformare in credito d'imposta una quota di attività** per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione.

Per fruire dell'incentivo **le società che partecipano alle operazioni**:

- ♦ **devono** essere operative da almeno due anni
- ♦ e **non** devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile.

Sono escluse dall'agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d'impresa.

La trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI

commi 244-247

Prorogata dal 31 dicembre 2020 al **30 giugno 2021** l'operatività dell'**intervento straordinario in**



garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dal decreto Liquidità. Fanno eccezione rispetto alla regola generale, le **garanzie** a favore delle **imprese** cd. "**mid cap**", le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, **fino al 28 febbraio 2021**. Queste, ai sensi di quanto previsto dal comma 209 del disegno di legge, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento "**Garanzia Italia**" SACE, **sino al 30 giugno 2021**.

Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese

commi 248-254

Prorogate dal 31 gennaio 2021 **al 30 giugno 2021** le misure di **sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti** non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La **proroga della moratoria** opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 34/2020 sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

commi 263-264

I commi in esame intervengono sulle misure previste dall'art. 26 del D.L. 34/2020 rubricato "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni".

Prevista la proroga al 30 giugno 2021 di alcune delle **misure di aiuto** (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020. Le **tre misure** di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni sono:

- ◆ **Credito d'imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale**
- ◆ **Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020**
- ◆ **Il Fondo Patrimonio PMI**

Con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, si consente di **eseguire l'aumento di capitale previsto entro il 30 giugno 2021**, invece che entro il 31 dicembre 2020.

Ulteriori misure a sostegno delle imprese in tema di perdite di capitale sociale

comma 266

Viene sostituito integralmente l'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, ampliandone l'ambito di applicazione. Il primo comma, che conferma la sostanza del citato articolo 6, **disapplica gli obblighi** previsti dal codice civile **per le società di capitali** in relazione alle **perdite emerse**

nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che **non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale** e delle cooperative per perdita del capitale.

Si prevede che **il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo** non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì **il quinto esercizio successivo**.

Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, **l'assemblea è convocata** senza indugio dagli amministratori e **in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo** a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), **può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo**, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente **indicate nella nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese

commi 270-273

Prevista un'ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012, ovvero il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali.

Per tale nuova finalità, **possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa** costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Previste specifiche agevolazioni fiscali per le predette società, in particolare i **commi 271-272** prevedono:

- ◆ che gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione non concorra alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori;
- ◆ che le agevolazioni sull'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni, nonché l'esenzione fiscale delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, trovino applicazione anche nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Infine, ai sensi del **comma 273**, le predette società cooperative sono tenute a rispettare la condizione di prevalenza che qualifica la cooperativa come "a mutualità prevalente", a decorrere **dal quinto anno successivo alla loro costituzione**.

Allungamento restituzione mutui agevolati

comma 274

I soggetti beneficiari dei **mutui agevolati** concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative, possono beneficiare di un **allungamento** dei termini di restituzione fino a un **massimo di 84 rate mensili**.

Trattamento cassa integrazione straordinaria aziende cessate

comma 278

Proroga per gli anni 2021 e 2022 della possibilità di richiedere il **trattamento di sostegno del reddito CIGS per le aziende cessate**, per un periodo massimo complessivo di **dodici mesi** e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

Proroga deroga per contratti a termine

comma 279

Proroga della norma del Decreto Rilancio sull'utilizzo dei **contratti a tempo determinato in deroga** alla normativa sull'obbligo di causale, tale deroga resta consentita **fino al 31 marzo 2021**, in luogo del 31 dicembre 2020.

È possibile ancora, quindi, prorogare o rinnovare, una sola volta, un contratto a termine anche oltre i 12 mesi senza apporre la causale purché si resti all'interno del limite complessivo di 24 mesi di durata.

Trattamenti di cassa integrazione e assegno ordinario per emergenza COVID

commi 299-305 e 312-314

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare **domanda di concessione di CIG, CIGD e ASO** (trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga):

- ◆ per una **durata massima di 12 settimane**
- ◆ per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge: 1° gennaio 2021.

Le dodici settimane devono essere collocate:



- ◆ **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021** per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria,
- ◆ e **tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021** per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Le **domande** di accesso devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione** o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine è fissato al 28 febbraio 2021.

Il trattamento di **Cassa integrazione per il settore agricolo CISOA** è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una **durata massima di novanta giorni**, da fruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

INTEGRAZIONI SALARIALI LEGGE DI BILANCIO 2021			
Tipo ammortizzatore	Durata massima	Periodo di utilizzo	note
CIG	12 settimane	Tra 1.1. e 31.3.2021	Periodi autorizzati prima del 1.1.2021 e utilizzati successivamente vengono conteggiati in questa nuova tranche
CIGD	12 settimane	Tra 1.1 e 30.6.2021	
ASO	12 settimane	Tra 1.1 e 30.6.2021	
CISOA	90 gg	Tra 1.1 e 30.6.2021	
SETTORE PESCA	90 gg	Tra 1.1 e 30.6.2021	Sia per dipendenti che autonomi

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al 31 gennaio 2021, se posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e degli oneri rimangono a carico del datore di lavoro.

Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali

commi 306-308

Si riconferma per i **datori di lavoro privati**, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono ulteriori settimane di ammortizzatori sociali, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

- ◆ **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL:
 - **per un massimo di otto settimane**, fruibili entro il 31 marzo 2021, e



- o nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
- ♦ la possibilità per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche solo per un certo numero di dipendenti.

Disposizioni in materia di licenziamento

commi 309-311

Fino al 31 marzo 2021:

- ♦ resta **precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo** (artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
- ♦ restano **sospese le procedure pendenti** avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (fanno eccezione i casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, CCNL o clausola del contratto di appalto.
- ♦ resta **preclusa al datore di lavoro**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **la facoltà di recedere dal contratto** per giustificato motivo oggettivo;
- ♦ restano altresì sospese le procedure in corso.

Le **sospensioni e le preclusioni** sopracitate **non si applicano** nelle ipotesi di:

- ♦ licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa (tranne che per trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile) o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale sindacale;
- ♦ risoluzione consensuale con incentivo aziendale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione NASPI.

Fondo GOL presso ANPAL e ampliamento assegno di ricollocazione

commi 324-328

Viene istituito un nuovo Fondo presso il Ministero del lavoro destinato alla gestione ANPAL per un nuovo programma nazionale di misure di politiche attive per il lavoro, finanziato dal Fondo europeo React EU, denominato GOL: "**Garanzia di occupabilità dei lavoratori**".

Nel 2021 parte dei 500 milioni di risorse previste saranno destinate **all'ampliamento dell'assegno di ricollocazione** anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- ♦ collocazione in cassa integrazione guadagni per sospensione
- ♦ **collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività**
- ♦ **percezione della NASPI da oltre quattro mesi**

- ♦ restano escluse le persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali possono raggiungere i requisiti di accesso alla pensione.

Procedure esecutive su immobili

commi 376 - 379

La Legge prevede la **nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata² e agevolata** finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata il giudice della esecuzione deve sospendere il procedimento esecutivo. Una specifica disciplina è prevista invece, nel caso in cui la procedura abbia avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario.

Nel caso in cui vi siano pendenti procedure concorsuali il giudice competente deve sospendere il relativo procedimento.

Innalzamento aliquota per indennizzo cessazione commerciale

comma 380

Dal 1° gennaio 2022, l'**aliquota contributiva aggiuntiva per la Gestione Commercianti presso l'INPS** per far fronte agli oneri derivanti dall'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è **dovuta nella misura dello 0,48 per cento, invece dello 0,09 per cento attuale.**

Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

commi 386-401

Viene istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, in favore dei **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata** INPS che esercitano attività diverse dall'esercizio di imprese commerciali, **per sei mensilità e di importo pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito.** Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

I requisiti richiesti ai beneficiari sono i seguenti:

- 1) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

² Si fa riferimento a quegli interventi di edilizia residenziale posti in essere previa stipulazione di una convenzione con il Comune con la quale a fronte di concessioni da parte dell'amministrazione pubblica (riguardanti l'assegnazione o la cessione di aree su cui edificare o la riduzione del contributo concessorio), vengono assunti obblighi inerenti l'urbanizzazione del comparto e l'edificazione di alloggi di edilizia economica popolare e dalla quale inoltre discendono vincoli incidenti sulla successiva circolazione degli alloggi così realizzati.

- 2) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- 3) reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei tre anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- 4) reddito dichiarato non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato con l'indice Istat
- 5) in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- 6) con partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

Promozione delle competenze manageriali

commi 536-539

Previsto un **credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022** sotto forma di **borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali** promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito d'imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

- ◆ 100% per le piccole e medie imprese,
- ◆ 90% per cento per le medie imprese,
- ◆ 80% per cento per le grandi imprese.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa annua pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Esenzione IMU prima rata 2021 per settori del turismo

comma 599

La Legge **esenta dalla prima rata dell'IMU dovuta nel 2021** gli **immobili** dove si svolgono specifiche attività connesse ai **settori del turismo**, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

- ◆ **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- ◆ **alberghi, pensioni e relative pertinenze**, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, **purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;**
- ◆ immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di **eventi fieristici o manifestazioni;**
- ◆ **discoteche**, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.**

Credito d'imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo anche per agenzie di viaggio e tour operator

comma 602

La Legge **estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo**, istituito dal decreto Rilancio, **alle agenzie di viaggio e ai tour operator**.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

Abrogazione IRBA

commi 628-630

La Legge **abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le norme che disciplinano l'applicazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, IRBA** (art. 17 del d.lgs. 398/1990), secondo cui le regioni a statuto ordinario avevano facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

Proroga incentivo acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2

commi 651- 659

La Legge **modifica per il 2021 la disciplina dell'imposta sui veicoli inquinanti**, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l'acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. In particolare, viene previsto che **per l'anno 2021 l'imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente)**. L'importo resta variabile a seconda della fascia di emissione:

Co2 gr/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

La Legge prevede anche per il 2021 il **contributo statale per l'acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2**, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo, aventi un prezzo inferiore a 50.000 euro. L'importo del contributo è confermato in:

- ◆ **2.000 euro nel caso di rottamazione** di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011,
- ◆ **ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione;**



in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale.

È previsto inoltre un **contributo statale di 1.500 euro** per chi acquista **dal 1° gennaio al 30 giugno 2021** in Italia (anche in locazione finanziaria) un veicolo nuovo di fabbrica, con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM, di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima **generazione**, **con un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro** al netto dell'Iva. È richiesta la **contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011, e che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro.**

La Legge prevede un **contributo statale** per l'acquisto, **dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 di:**

- ◆ **veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1** (fino a 3,5 tonnellate);
- ◆ **nonché di autoveicoli speciali³ di categoria M1⁴.**

Il contributo è differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

Credito d'imposta beni strumentali nuovi

commi 1051 – 1063 e 1065

La Legge **estende fino al 31 dicembre 2022** la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, apportandovi alcune modifiche. Viene previsto in particolare che possano fruire del credito d'imposta le imprese che:

- ◆ a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022
- ◆ oppure entro il 30.06.2023⁵

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

Il credito d'imposta:

- ◆ **spetta alle imprese residenti in Italia;**
- ◆ non spetta alle imprese:
 - ✓ in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
 - ✓ destinatarie di sanzioni interdittive.

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al **rispetto delle norme in materia di**

³ Definiti dall'art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall'art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice: vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermitici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc.

⁴ Autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

⁵ se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione



sicurezza sul lavoro e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali** dei lavoratori.

L'agevolazione **riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi**. Vi sono tuttavia una serie di **esclusioni** dal beneficio come **ad esempio** i veicoli, i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo; fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d'imposta in formazione 4.0

comma 1064

La legge **proroga fino all'anno 2022** la disciplina relativa **al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica** e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Proroga al 2022 anche del **credito d'imposta formazione 4.0**.

Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA

commi 1079-1083

Viene istituito un **meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento** nel caso di identificazione di **falsi esportatori abituali**, ovvero i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. In tale caso si inibisce inoltre l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.

Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti

commi 1084-1085

Diverse **le modifiche** introdotte alla disciplina della **plastic tax**, quali:

- ◆ L'introduzione delle **preforme nei semilavorati**,
- ◆ **estensione** dell'imposta ai committenti,
- ◆ il **rappresentante fiscale** di soggetti non residenti viene **reso solidale** ai fini del pagamento,
- ◆ **elevata la soglia di esenzione** dall'imposta,
- ◆ **riduzione delle sanzioni** amministrative,
- ◆ estensione dei poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane,



- ◆ **differita al 1° luglio 2021** la data di entrata in vigore dell'imposta.
- ◆ a decorrere **dal 2021**, la possibilità di usare **interamente il PET riciclato** nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973), viene resa strutturale.

Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate Rinvio e modifiche sugar tax

comma 1086

Estesa la platea dei **soggetti obbligati** al pagamento della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (**c.d. sugar tax**), **attenuate le sanzioni** amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e **differita** la **decorrenza** dell'imposta **al 1° gennaio 2022**.

Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro

commi 1098-1100

Il credito d'imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** è **utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021** e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

Termini trimestrali annotazioni IVA

comma 1102

Per i **contribuenti minori**, viene previsto l'**allineamento** delle tempistiche di **annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta**. In particolare, si stabilisce che l'**annotazione possa essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Abolizione esterometro

comma 1103-1104

A partire dal **1° gennaio 2022**, la **trasmissione** dei dati riguardanti le **operazioni effettuate con l'estero**, non avverrà più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì **utilizzando il Sistema di Interscambio** secondo il formato della fattura elettronica.

Conseguentemente:

- ◆ la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte** nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovrà essere **effettuata entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (**dodici giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione come

previsto dall'articolo 12-ter del decreto-legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);

- ◆ la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il **quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Vengono modificate inoltre le sanzioni per **omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere** introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**.

	SANZIONE	LIMITE MASSIMO (MENSILE)	SANZIONE DIMEZZATA (200€)
OMESSA TRASMISSIONE	2 € per fattura	400 €	se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati
ERRATA TRASMISSIONE			

Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria

comma 1105

Estesa al 2021 l'esenzione dall'emissione di fatture elettroniche per i soggetti che trasmettono i dati al **Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Imposta di bollo fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore

comma 1108

Viene chiarito che per il **pagamento dell'imposta di bollo**, dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio, **è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio**, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Nuove sanzioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

commi 1109-1115

A decorrere dal 1° gennaio 2021, viene introdotto un **nuovo quadro sanzionatorio** per le **violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, definendo le sanzioni:

- ◆ per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
- ◆ ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
- ◆ per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;
- ◆ per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
- ◆ per l'omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.

VIOLAZIONE	SANZIONE DAL 1° GENNAIO 2021
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi	90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro
Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri	
Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto	
Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali	

Le sanzioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. In tal caso, **se non constano omesse annotazioni**, la **mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica** degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita **con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro**.

Il **comma 1111** stabilisce che per **l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri** dei corrispettivi giornalieri, **se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**, si applica la **sanzione amministrativa** in misura fissa di **100 euro per ciascuna trasmissione**.

La **lettera b)** sempre del comma 1111, stabilisce che la **sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro** prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) **si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica**, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate.

La **lettera c)** sempre del comma 1111, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.

Il **comma 1113** stabilisce che le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i



provvedimenti di attuazione dell' Agenzia delle entrate.

Infine, in tema di ravvedimento, il **comma 1114** stabilisce che **non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.**

La legge chiarisce che, la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

Differita l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Di conseguenza a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere

commi 1134-1139

Al fine di garantire le attività di promozione della **libertà femminile e di genere** e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, è **istituito** un fondo denominato **"Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere"**, con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Destinataria delle risorse del Fondo sono **le associazioni del Terzo settore** che:

- ◆ rechino nello **statuto** finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
- ◆ **svolgano la propria attività da almeno tre anni** e presentino un **curriculum** dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità sopra enunciate.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per quanto necessitasse.

Cordiali saluti